


RIEPILOGO SINTETICO



INDICE

1. PREMESSA	2
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	2
3. ADOZIONE E FUNZIONE DEL MODELLO	3
4. L'ORGANISMO DI GARANZIA DI JANSSEN-CILAG SPA	3
5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdG	4
6. CRITERI DI SELEZIONE PARTNER COMMERCIALI E PUBBLICI: CHECK LIST	5
7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	6
8. PROGRAMMI DI FORMAZIONE	8

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni ai “business partner” della Società in merito ai principi generali del D. Lgs. 231/2001, al comportamento da adottarsi in conseguenza alla sua emanazione e ai provvedimenti presi da Janssen-Cilag Spa per conformarsi al dettato legislativo.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato “il Decreto”), dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Con il Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti (ad es. società, associazioni, consorzi, ecc., qui di seguito denominati “gli Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai seguenti soggetti:

- i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. amministratori, direttori, ecc.), nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti stessi;
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto i) (ad es. dipendenti, agenti, collaboratori, ecc.).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso - materialmente - il reato e si può configurare anche per reati commessi all’estero.

I tipi di reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico degli Enti sono in sostanza - allo stato - i seguenti (qui di seguito denominati “i Reati”):

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato, ecc.);
- ii) reati contro la fede pubblica (ad. es. falsificazione e/o alterazione di monete, ecc.);
- iii) reati societari (ad es. falso in bilancio, false comunicazioni sociali, ecc.);
- iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (ad es. associazioni sovversive, ecc.);
- v) delitti contro la personalità individuale (ad es. prostituzione minorile o pornografia minorile);
- vi) reati di abuso di mercato (insider trading, ..);
- vii) reati transnazionali.

Tra le sanzioni previste a carico degli Enti, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive (durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali la sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre alle sanzioni pecuniarie sino ad un importo massimo di Euro 1.549.370,70.

La responsabilità dell’Ente è esclusa nel caso in cui ricorrono tutti i seguenti presupposti (v. art. 6 comma primo del Decreto):

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei Reati, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito denominato "il Modello");
- b) le persone fisiche che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito "l'Organismo di Garanzia");
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Garanzia di cui alla lettera c) che precede.

In particolare, il Modello deve avere il seguente contenuto (v. art. 6 comma secondo del Decreto):

1. individuare le attività in cui esiste il rischio che vengano commessi i Reati;
2. prevedere specifici protocolli (qui di seguito "i Protocolli") per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente al fine di prevenire la commissione dei Reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di prevenire la commissione dei Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Garanzia;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei Modelli.

3. ADOZIONE E FUNZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Janssen-Cilag SpA (qui di seguito anche "la Società") ha ritenuto di adottare ed attuare il Modello.

La funzione del Modello è quello di prevedere un sistema di procedure per prevenire la commissione dei Reati.

La Società intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D.Lgs. n 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della società stessa.

A tal fine la Società ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla società nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri della Società stessa.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 28 febbraio 2005 e costituisce documento ufficiale della società.

4. L'ORGANISMO DI GARANZIA DI JANSSEN-CILAG SPA

L'Organismo di Garanzia è un Organo Collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Janssen-Cilag SpA.

L'Organismo di Garanzia ha le seguenti funzioni:

- i) vigilare sull'osservanza del presente Modello;

- ii) vigilare sulla effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati;
- iii) curare l'aggiornamento del Modello e proporre le relative modifiche al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Organismo di Garanzia ha i seguenti poteri:

- 1) richiedere alle direzioni ed alle divisioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei reati;
- 2) adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del presente Modello;
- 3) effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- 4) compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati;
- 5) promuovere e/o sviluppare di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del presente Modello;
- 6) fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del presente Modello;
- 7) consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- 8) raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello;
- 9) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- 10) valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello;
- 11) disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello.

I componenti dell'Organismo di Garanzia devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Garanzia deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODG

L'Organismo di Garanzia deve essere tempestivamente informato:

- 1) delle segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del presente Modello;
- 2) dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei Reati e comunque la violazione del presente Modello;
- 3) dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello;
- 4) di ogni proposta di modifica del presente Modello;
- 5) di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello;
- 6) del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- 7) del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

6. CRITERI DI SELEZIONE PARTNER COMMERCIALI E PUBBLICI: CHECK-LIST

I Partner commerciali

Quando la Società conclude una qualunque partnership (joint-venture, consorzio, ecc.) con altre imprese private o sottoscrive contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, ed altri contratti simili con società o persone fisiche, è necessario far compilare al partner coinvolto nella partnership o nel rapporto di collaborazione, etc., una scheda anagrafica, da conservare a disposizione dell'O.d.G., contenente una serie di informazioni che derivano dall'effettuazione di una serie di domande. Il possibile contenuto di tale check-list, potrebbe comprendere il seguente elenco di richieste:

- 1) Dati generali (ragione sociale, indirizzo, ...).
- 2) Esistenza di altre sedi o filiali.
- 3) Tipologia di rapporto eventualmente intercorso tra la persona proposta o le persone che rappresentano la controparte e la P.A. (sono o sono stati dipendenti della P.A. o ricoprono o hanno ricoperto pubblici uffici ovvero sono o sono stati candidati alle elezioni oppure parenti di candidati alle elezioni politiche).
- 4) Eventuali pendenze correlate ai reati di cui al D.Lgs. 231/01 a carico della società o della persona fisica in questione.
- 5) Adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati secondo il D.Lgs. 231/01.

I Partner pubblici

Nel caso in cui si stia valutando di intraprendere una partnership, una joint-venture o accordi simili con un'impresa in tutto o in parte pubblica, ovvero recentemente privatizzata, è necessario produrre, solo nel caso in cui si tratti di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ("Attività sensibili"), un resoconto informativo compilato sulla base delle seguenti domande (check-list):

1. L'impresa con cui si dovrebbe realizzare l'accordo che tipo di relazioni ha con la Pubblica Amministrazione?
2. Quali membri di detta società detengono pubbliche cariche o uffici?
3. Se possibile, indicare quale percentuale dell'impresa è di partecipazione pubblica e quali soggetti od enti detengono le restanti partecipazioni della società?
4. Nel caso l'impresa sia stata privatizzata, quando è avvenuta la privatizzazione?
5. Che tipo di accordo associativo viene prospettato?
6. Le retribuzioni dei dipendenti dell'ente (possibile partner) sono in linea con quelle prevalenti sul mercato?
7. Che altro tipo di emolumenti (i.e. *fringe benefits*) vengono usualmente corrisposti ai funzionari e agli impiegati dell'ente in questione?
8. Che tipo di accordi per la ripartizione dei costi dell'accordo associativo sono previsti?

9. Che tipo di accordi per il controllo continuo della partnership sono previsti?
10. Che tipo di restrizioni vengono previste per la vendita dei titoli di partecipazione nella partnership?
11. Quale legge viene scelta per disciplinare l'accordo associativo?
12. Che tipo di clausole arbitrali si pensa di inserire nell'accordo?
13. Quale tipo di strategia viene pensata per l'uscita dell'impresa dall'accordo? (ad es. termine finale dell'accordo o patti risolutivi)?
14. Che tipo di oneri rilevanti da corrispondere anticipatamente sono previsti per la partnership?
15. Quali sono le precedenti esperienze del possibile partner con Janssen-Cilag o le sue controllate?

7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

I dipendenti

A tutti i dipendenti, con la sola esclusione degli operai, si richiede la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", che qui di seguito si riporta:

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO RILASCIATA DAL DIPENDENTE

Io sottoscritto dichiaro che:

- 1. ho preso visione, dalla specifica sezione della intranet aziendale, del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito il "Modello"), adottato da Janssen-Cilag Spa (di seguito la "Società), nonché del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2001");*
- 2. ho letto attentamente il Modello e il D.Lgs. 231/2001;*
- 3. mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute;*
- 4. mi impegno a partecipare/ho partecipato alla specifica attività formativa di introduzione organizzata dalla Società.*

I partner

Qualunque tipo di accordo che crei una partnership (joint-venture, consorzio, etc.) o che porti ad operazioni simili con altre imprese private o a contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, e altri contratti simili con società o persone fisiche, conterrà dichiarazioni e garanzie ad hoc ai fini del D.Lgs. 231/2001 che tutelino la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse. Due esempi di clausola-base di questo tipo vengono di seguito esposte, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:

« Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di

tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà Janssen-Cilag Spa a risolvere lo stesso con effetto immediato ».

Oppure:

«Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Janssen-Cilag Spa (il cui Riepilogo Sintetico è pubblicato sul sito istituzionale www.janssen-cilag.it) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte del fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Janssen-Cilag Spa e il fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a Janssen-Cilag Spa di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

In caso di contratti già sottoscritti, all'avvio delle procedure di controllo ex D.Lgs. 231/01, per i fornitori (solo gli indiretti per Latina) con un volume di affari nell'anno mobile superiore a Euro 50.000,00 o appartenenti a particolari tipologie di fornitura con un volume di affari nell'anno mobile superiore a Euro 5.000,00, si richiede la compilazione di una dichiarazione unilaterale quale integrazione:

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO RILASCIATA DA PARTE DI OGNI PARTNER/CONSULENTE

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale, consapevole della rilevanza delle proprie dichiarazioni ai fini della conclusione e della prosecuzione dei rapporti contrattuali, dichiara espressamente sotto la propria responsabilità:

- 1. di avere piena conoscenza delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e che pari conoscenza è trasmessa da parte dei dipendenti e collaboratori di Janssen-Cilag Spa;*
- 2. di avere piena conoscenza che l'attività di Janssen-Cilag Spa, così come la propria, deve essere improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;*
- 3. di aver preso visione del Riepilogo Sintetico del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito il "Modello"), adottato da Janssen-Cilag Spa (di seguito la "Società"), nonché del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2001"), entrambi disponibili sul sito istituzionale di Janssen-Cilag SpA (www.janssen-cilag.it);*
- 4. di aver letto attentamente il Modello e il D.Lgs. 231/2001.*

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Modello e del D.Lgs. 231/2001 e mi impegno a tenere un comportamento conforme alle prescrizioni in essi contenute.

Dichiaro inoltre che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 non ho commesso reati previsti dal Decreto stesso.

Timbro e Firma

Data

8. PROGRAMMI DI FORMAZIONE

L'Organismo di Garanzia, con il supporto del Responsabile della Formazione, provvederà ad effettuare adeguata formazione ai dipendenti con vari strumenti (presentazioni, e-learning, ecc.), in conformità a quanto indicato nel Modello Organizzativo.

L'attività di controllo prevista dal Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell'O.d.G. prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" ai reati di cui al D.Lgs. 231/01.

In questo caso, l'O.d.G. si attiverà per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.